



Comune di Carona *Provincia di Bergamo*

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24010 CARONA (BG) - Tel. 0345 77006 - Fax 0345 77048
www.comune.carona.bg.it - E-mail: info@comune.carona.bg.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 00637300161

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 in data 22 luglio 2014
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 4 del 17 marzo 2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 22 luglio 2017

COMUNE DI CARONA
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO

SOMMARIO

ART. 1 - Ambito e finalità del Regolamento	3
ART. 2 - Caratteristiche delle cartelle	3
ART. 3 - Rete distributiva delle cartelle	3
ART. 4 - Obblighi per l'Ente	4
ART. 5 - Diritti e doveri del rivenditore	4
ART. 6 - Spazi pubblicitari	5
ART. 7 - Utilizzo proventi	5
ART. 8 - Modalità di utilizzo	5
ART. 9 - Sanzioni	5
ART. 10 - Norme transitorie e finali	5
ART. 11 - Entrata in vigore e pubblicità	6

ART. 1 - Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di prepagamento della sosta nelle seguenti zone di parcheggio non custodite nel territorio del Comune di Carona:

- Via Carisole a partire dal civico n. 9;
- Via Lungo Lago;
- parcheggio sotterraneo con entrata veicolare da Via Antonio Locatelli;
- parcheggio sotterraneo con entrata veicolare da Via Papa Giovanni XXIII.

2. Il regolamento disciplina le procedure per la distribuzione e la vendita delle cartelle "Gratta e sosta".

3. Sono escluse dall'obbligo di esporre la cartella "Gratta e sosta" le seguenti tipologie di veicoli: biciclette, motocicli, quad, mezzi agricoli, veicoli in uso a persone diversamente abili e veicoli che espongono l'autorizzazione annuale per l'accesso alla Località Pagliari. Tali veicoli sono comunque tenuti a sostare nelle aree individuate per la sosta a pagamento.

4. E' vietata la sosta nelle zone di parcheggio a pagamento non custodite regolamentate a: camper, roulotte, camion e bus; ed inoltre è vietato nelle zone di parcheggio suddette l'esercizio del commercio sia in forma itinerante che fissa.

ART. 2 - Caratteristiche delle cartelle

1. I tagliandi realizzati a mezzo stampa a due colori o più colori su cartoncino, che nel presente Regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di "cartelle Gratta e sosta", conterranno i seguenti elementi caratteristici:

- a) Intestazione del Comune di Carona con indicazione del Servizio responsabile e relativo recapito telefonico;
- b) Validità temporale della sosta, stabilita come segue:
 - 1 giorno (dalle 06:00 alle 20:00), indipendente dall'ora di inizio della sosta stessa,
 - settimanale;
- c) Indicazione del costo della cartella stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale;
- d) Avvertenze per l'uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, raschiamento delle cartelle, ecc.);
- e) Previsione degli spazi per le caselle sovrastampate relative all'anno di riferimento (es.: 2017-2018-2019-2020), al mese, al giorno, alle ore ed alle settimane;
- f) Eventuale spazio in calce per inserzioni pubblicitarie;
- g) Indicazioni sul retro della cartella delle istruzioni dettagliate d'uso anche nel caso di sosta superiore al valore massimo delle cartelle.

2. Le cartelle hanno dimensioni di cm. 9 x 18 e sono realizzate in cartoncino patinato.

ART. 3 - Rete distributiva delle cartelle

1. Al fine di agevolare il più possibile il reperimento delle cartelle "Gratta e sosta", vengono individuati, previa presentazione al Comune di apposita domanda, diversi punti vendita fra

COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO

gli esercizi commerciali, i bar - ristoranti, le rivendite di giornali, le tabaccherie e più in generale fra tutti coloro che, con presentazione dell'apposita domanda, dichiarino la disponibilità alla rivendita delle stesse.

2. Nel presente Regolamento, le ditte incaricate al servizio vengono individuate come "rivendite".

3. Il Comune una volta prese in carico le cartelle "Gratta e sosta" nel numero prestabilito e commissionato per la stampa, provvede alla distribuzione, alle diverse rivendite, tenendo un registro di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.

ART. 4 - Obblighi per l'Ente

1. Il Comune, con apposito atto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada, individua le zone dove la sosta è subordinata all'esposizione di cartelle pre-pagate "Gratta e sosta" nel territorio del Comune di Carona, dando attuazione al provvedimento mediante:

- a) Installazione all'inizio delle strade di accesso delle Vie denominate "Carisole" e "Lungo Lago" ed alle entrate dei parcheggi sotterranei con ingresso veicolare da Via Antonio Locatelli e da Via Papa Giovanni XXIII di apposita segnaletica verticale volta ad informare l'utenza della necessità di dotarsi di cartelle pre-pagate per poter lasciare il veicolo in sosta negli spazi preposti;
- b) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio e degli orari in cui vige l'obbligo del pagamento;
- c) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu, o in alternativa di apposita segnaletica verticale, in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione;
- d) Consegna di un "contrassegno" da esporre verso l'esterno dell'esercizio autorizzato alla vendita.

2. Il Comune, provvede a consegnare le cartelle nel numero di 100 (cento) per ogni richiesta, previa presentazione di ricevuta di versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, per un importo da stabilirsi con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5 - Diritti e doveri del rivenditore

1. Il rivenditore che, avendone fatto richiesta con apposito modello di domanda fornito dal Comune, accetta i doveri relativi al servizio di rivendita previa presa visione del presente Regolamento.

2. Dopo la prima fornitura di cartelle, il rivenditore sarà tenuto ad avvisare con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo mediante richiesta al competente Ufficio, circa la necessità di approvvigionamento, in modo tale da non creare disservizio all'utenza.

3. Il rivenditore avrà inoltre l'obbligo di non rifiutare cartelle ai clienti occasionali non abituali o ad utenti di passaggio fornendo le informazioni necessarie al loro utilizzo.

E' assolutamente vietato maggiorare, da parte del rivenditore, il costo prefissato delle cartelle.

4. Il rivenditore dovrà altresì curare che verso l'esterno del proprio esercizio rimanga affisso e ben visibile il contrassegno di "rivendita autorizzata".

COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO

5. Il rivenditore, non più interessato allo svolgimento del servizio, può recedere dallo stesso previa comunicazione scritta, che dovrà pervenire al protocollo comunale almeno 30 (trenta) giorni prima. Il rivenditore dovrà restituire gli eventuali tagliandi rimasti invenduti al Comune e provvedere al pagamento per la parte di tagliandi venduti.

ART. 6 - Spazi pubblicitari

1. Sulle cartelle "Gratta e sosta" potranno essere previsti spazi pubblicitari.
2. Tali spazi potranno essere ceduti ai rivenditori autorizzati o ad altri soggetti economici interessati per lotti di almeno 10.000 cartelle.
3. L'importo richiesto per l'utilizzo dello spazio pubblicitario verrà determinato dalla Amministrazione comunale
4. I rivenditori sono comunque tenuti ad accettare in conto vendita anche le cartelle riportanti inserzioni pubblicitarie di altri soggetti.

ART. 7 - Utilizzo proventi

L'Amministrazione Comunale destinerà gli introiti netti, incassati a titolo di vendita delle cartelle, alla manutenzione delle strade e sentieri e del verde pubblico del territorio di Carona.

ART. 8 - Modalità di utilizzo

1. Le cartelle vanno preventivamente acquistate presso le rivendite autorizzate.
2. Le cartelle devono essere "compilate" al momento dell'utilizzo in base alle istruzioni riportate sul retro.
3. Le cartelle vanno esposte in evidenza sul cruscotto del veicolo.
4. Le cartelle non sono cedibili.
5. L'acquisto della cartella non garantisce la certezza di parcheggio nelle zone in cui è valido.

ART. 9 - Sanzioni

1. La mancata esposizione di una cartella "Gratta e sosta" correttamente "marcata" darà luogo alle normali sanzioni per **sosta vietata**.
2. La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata delle cartelle "Gratta e sosta" saranno soggetti oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalle norme richiamate, a debita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'adozione dei provvedimenti del caso.

ART. 10 - Norme transitorie e finali

COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NON CUSTODITO

1. Il presente Regolamento troverà applicazione in ogni sua parte con l'inizio del "Servizio di parcheggio a pagamento non custodito mediante l'utilizzo di cartelle pre-pagate denominate Gratta e Sosta", previsto con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Dell'inizio di tale servizio verrà data ampia pubblicità attraverso i normali organi di informazione al fine di informare nel modo più capillare possibile i cittadini e quanti fossero interessati a raggiungere le zone coperte dal servizio.
3. Ai rivenditori autorizzati che non si atterranno alle norme del presente Regolamento, potrà essere revocato anche definitivamente l'affidamento del servizio, salvo sanzioni più gravi da riscontrarsi caso per caso.
4. Gli orari giornalieri e le tariffe orarie per il parcheggio potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe.
5. Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno apportate con apposita deliberazione di consiglio comunale.

ART. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e pubblicato sul sito comunale ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.